



Tribunale per i minorenni di Catania



Guida
ai servizi



La Guida ai Servizi del Tribunale per i Minorenni di Catania è stata realizzata nell'ambito del progetto "La Capacitazione istituzionale nei Distretti Giudicanti della Regione Siciliana", in attuazione della Convenzione stipulata tra la Regione Siciliana e il Formez PA in data 23 dicembre 2019 e successivo Atto Aggiuntivo del 4 maggio 2020 (Asse IV – OT 11 – Programma operativo FSE 2014-2020).

Si ringrazia il personale amministrativo del Tribunale per i Minorenni di Catania per l'attiva partecipazione alla stesura del documento e, in particolare il dott. Alberto Bellomo, direttore amministrativo e responsabile della Segreteria di Presidenza, referente per l'Area Penale; la dott.ssa Annamaria D'Angelo, responsabile della cancelleria Volontaria Giurisdizione e Contenzioso civile, il dott. Carmelo Gennaro, referente esecutivo per l'Area civile e la dott.ssa Maria Cirami, referente per la Cancelleria Adozioni, Abbandoni, R.P.A.

Data dell'ultima revisione: 5 settembre 2023

Sommario

CHE COS'È E A COSA SERVE LA GUIDA AI SERVIZI	2
COM'È STRUTTURATA	2
PRINCIPI ISPIRATORI DELLA GUIDA AI SERVIZI	3
CHE COS'È IL TRIBUNALE PER I MINORENNI	4
COM'È ORGANIZZATO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA.....	6
UBICAZIONE E ORARI.....	9
SCHEDE DEI SERVIZI.....	10
SERVIZI RELATIVI ALLE ADOZIONI	11
SERVIZI RELATIVI ALLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE.....	18
SERVIZI RELATIVI AL CONTENZIOSO CIVILE	22
SERVIZI IN MATERIA PENALE	26
SERVIZI AMMINISTRATIVI.....	34

Che cos'è e a cosa serve la Guida ai Servizi

La Guida ai servizi è un importante strumento di comunicazione concepito con l'obiettivo primario di rendere più accessibili ai cittadini i servizi erogati dal Tribunale per i Minorenni di Catania. Il documento elenca e descrive in maniera chiara e dettagliata i servizi. Si configura, pertanto, come importante strumento di orientamento per i non addetti ai lavori. Le pagine che seguono spiegano in cosa consistono i servizi erogati, la procedura da seguire, la documentazione da presentare e forniscono indicazioni di ordine pratico finalizzato a guidare l'utente nella relazione con gli Uffici.

Com'è strutturata

Nella prima parte della Guida è possibile trovare informazioni relative al Tribunale per i Minorenni: quali sono le sue funzioni, com'è organizzato, dov'è ubicato, come si raggiunge e quali sono gli orari di apertura degli Uffici.

Nella seconda parte sono invece riportate le schede dei servizi: ogni scheda contiene informazioni dettagliate su uno specifico servizio. Le schede sono raggruppate in aree tematiche.

SERVIZIO - RIPORTA NOME DEL SERVIZIO

Oggetto breve del servizio e bisogni a cui risponde

Chi può accedere al servizio

Specifica quali prerequisiti deve possedere chi vuole usufruire del servizio.

Fasi del procedimento

Descrive le fasi principali del procedimento e l'esito dello stesso.

Documentazione necessaria

Elenca i documenti da allegare alla domanda / istanza.

Normativa	Elenca le principali norme di riferimento
Assistenza legale	Specifica la necessità o meno dell'assistenza di un avvocato per accedere al servizio
Costi	Riporta gli eventuali costi da pagare e le modalità di pagamento
Modulistica	 Segnala se ci sono moduli a disposizione da compilare per poter usufruire del servizio



Ufficio

Referente -

Orari -

Tel.: – E-mail:

Principi ispiratori della Guida ai Servizi

La Guida dei Servizi - documento non obbligatorio per gli Uffici giudiziari - è stata realizzata facendo riferimento alle leggi che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione e l'erogazione dei servizi (tra le più rilevanti la Legge n.241/1990 e successive modificazioni e la Legge n.150/2000).

I principi ispiratori della Guida ai Servizi sono i seguenti:

Uguaglianza L'erogazione dei servizi del Tribunale per i Minorenni si ispira innanzitutto agli artt. 3 e 97 della Costituzione; è garantita pari dignità sociale, eguaglianza e imparzialità agli utenti, che hanno accesso ai servizi erogati senza alcuna distinzione di sesso, orientamento sessuale, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni sociali.

Continuità L'erogazione dei servizi è svolta in maniera continua, regolare e senza interruzioni, tenendo conto degli orari definiti, dei periodi di festività. Ci si impegna a comunicare preventivamente eventuali cambiamenti o interruzioni programmate nell'erogazione del servizio, in modo da garantire, per quanto possibile, una riduzione dei disagi.

Accessibilità Gli orari di apertura e le modalità di accesso e di utilizzazione dei servizi sono orientati al principio della massima fruibilità pubblica.

Efficacia, efficienza ed economicità Il Tribunale ha tra i suoi obiettivi principali il continuo miglioramento dei servizi offerti nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza. Compatibilmente con le risorse economiche e organizzative disponibili, ci si impegna a adottare le soluzioni strutturali, tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee ad evitare ogni spreco di risorse pubbliche.

Che cos'è il Tribunale per i Minorenni

I Tribunali per i Minorenni sono stati istituiti in Italia nel 1934 con RDL 20/7/1934, in linea con la necessità che giudici specializzati trattassero procedimenti riguardanti gli ultra quattordicenni imputati di reato (competenza penale) e minori di condotta semplicemente irregolare (competenza rieducativa o amministrativa). Uno spazio limitato e quasi residuale era riservato alla protezione del minore, con l'attribuzione al Tribunale per i Minorenni della competenza in materia di limitazioni e decadenza dalla potestà (ora responsabilità) genitoriale, nei casi di condotte maltrattanti o di incapacità dei genitori (competenza civile).

Con l'entrata in vigore del "nuovo diritto di famiglia" nel 1975 e con la successiva legge che disciplina l'affidamento familiare e l'adozione (L. n. 183/83), le competenze in materia civile sono state ampliate.

Il Tribunale per i Minorenni è nato come organo giudiziario specializzato anche in quanto composto da giudici togati e giudici onorari, questi ultimi portatori di altri saperi (psicologia, psichiatria, criminologia, assistenza sociale etc.) e con esperienza nei servizi rivolti ai minori e alla famiglia.

Ogni decisione viene adottata da un collegio in composizione mista, presieduto da un magistrato togato con funzioni di Presidente, cui si affiancano due giudici onorari e un altro giudice togato, denominato giudice a latere, non presente nel collegio del Giudice dell'Udienza preliminare, formato da un unico giudice professionale e da due giudici onorari.

La Legge delega 26 novembre 2021 e il successivo D.lgs. n.149/2022, con disposizioni destinate ad acquisire efficacia a decorrere dal 17 ottobre 2024, hanno radicalmente modificato l'assetto ordinamentale nel settore minorile, disponendo l'abrogazione del Tribunale per i Minorenni e l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Inoltre, hanno unificato le norme processuali in materia di famiglia e minori prevedendo un unico rito a decorrere dal 28.2.2023 (art.473 bis-art. 473 ter del nuovo titolo IV bis del codice di procedura civile).

Il nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sarà strutturato in una sezione distrettuale e in una sezione circondariale. L'articolazione distrettuale avrà competenza in materia penale, di sorveglianza minorile, in materia di adozione e in sede di reclamo avverso i provvedimenti emessi dal giudice della sezione circondariale, e sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello. L'articolazione circondariale, costituita presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto, sarà competente per tutte le controversie civili già affidate al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 38 disp. att.c.c., per il controllo giurisdizionale degli atti urgenti di tutela del minore posti in essere dalla pubblica autorità (art. 403 c.c.), per le misure relative all'affido, ai sensi della legge n.

184 del 1983 e, infine, per tutte le materie già attribuite al giudice tutelare e al Tribunale ordinario sullo stato, la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori. Ne risultano escluse le cause relative alla cittadinanza, l'immigrazione e di riconoscimento della protezione internazionale.

Nelle pieghe della transizione verso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie continua a rimanere in vigore il riparto di competenze tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario, disciplinato dal riformato art. 38 disp. att.cc.

In ambito civile sono di competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni i seguenti procedimenti:

- autorizzazione al matrimonio dell'ultrasedicenne
- nomina di curatore speciale dell'ultrasedicenne per l'assistenza alla stipula delle convenzioni matrimoniali
- riconoscimento del figlio da parte dell'infrasedicenne
- autorizzazione al riconoscimento del figlio incestuoso
- rapporti con ascendenti
- autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa
- tutela dei diritti personali del minore
- affidamento familiare, adottabilità e adozioni
- interdizione o inabilitazione del minore non emancipato
- sottrazione internazionale
- autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore

Sono di competenza "concorrente" tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i Minorenni i procedimenti concernenti:

- la responsabilità genitoriale

Il Tribunale per i Minorenni è infine competente quale giudice di secondo grado, per i reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare.

In ambito penale il Tribunale per i Minorenni è competente a giudicare i reati commessi da persone che, al momento del fatto, avevano un'età compresa tra i 14 e i 18 anni. Prima del compimento del quattordicesimo anno d'età il minore è invece considerato non imputabile per difetto della capacità di intendere e volere (secondo quanto stabilito dall'art. 97 del Codice Penale).

Il procedimento penale presso il Tribunale per i Minorenni si svolge secondo le fasi tipiche di quello previsto per i maggiorenni (indagini, udienza preliminare, dibattimento ed esecuzione), sebbene il legislatore attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica n.448 del 22 settembre 1988 abbia dettato regole specifiche volte a disciplinare il processo nei confronti degli imputati minorenni e a differenziarlo profondamente dal procedimento a carico del maggiorenne. La costante attenzione verso lo sviluppo della personalità del minore autore di reati richiede, infatti, che ogni decisione dei magistrati sia adottata avendo quale base una particolare sensibilità verso le risorse e i processi educativi del destinatario.

Il giudice per le indagini preliminari - organo monocratico - interviene durante la fase delle indagini per convalidare l'arresto, il fermo e l'accompagnamento a seguito di flagranza, ovvero per disporre l'applicazione di una misura cautelare.

Gli imputati e indagati minorenni possono essere sottoposti a prescrizioni inerenti l'attività lavorativa, di studio ovvero altre attività educative (art. 20 d.p.r. 448/88), alla misura della permanenza in casa (art. 21), alla misura del collocamento in comunità (art. 22 d.p.r. 448/88) e, quando si procede per reati puniti con la pena della reclusione non inferiore a nove anni, può essere applicata nei loro confronti la misura della custodia cautelare in un istituto penale per minorenni (art. 23). Il giudice per le indagini preliminari è inoltre competente a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione e sulla richiesta di proroga delle indagini; se richiesto dal pubblico ministero, pronuncia sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, quando risulta che il fatto di reato è tenue ed il comportamento posto in essere occasionale.

Il giudice per l'udienza preliminare - organo collegiale - è competente a valutare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Nell'udienza preliminare, se vi è il consenso dell'imputato, il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, ovvero sentenza di condanna ad una pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva.

Il processo può definirsi nella fase dell'udienza preliminare anche quando l'imputato chiede di essere giudicato con il rito abbreviato ovvero quando il giudice, ritenuta la concreta possibilità di un'evoluzione positiva della personalità dell'imputato, sospende il processo, per un periodo non superiore a tre anni, e dispone che il minore segua un percorso rieducativo (c.d. "M.A.P."). Se l'esito del periodo indicato, se la prova ha dato esito positivo, il giudice dichiara estinto il reato.

Il dibattimento si svolge dinanzi ad un collegio composto da due magistrati togati e due giudici onorari. Anche durante questa fase trovano applicazione taluni istituti di diritto minorile come la sospensione del processo con concessione della messa alla prova. Possono inoltre essere pronunciate le sentenze di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o per concessione del perdono giudiziale.

In ambito amministrativo Il Tribunale per i Minorenni è competente:

- nell'applicazione di misure amministrative ai minori irregolari per condotta o per carattere
- nell'applicazione di misure amministrative ai minori che esercitano la prostituzione e ai minori vittime di reati a carattere sessuale

Com'è organizzato il Tribunale per i Minorenni di Catania

Il Tribunale per i Minorenni di Catania è attualmente composto da 9 giudici togati (8+1) e da 33 giudici onorari, a fronte di una previsione in pianta organica di 10 unità (9+1) per i primi e di 36 unità per i secondi.

Tutti i giudici togati si occupano sia di civile che di penale. I procedimenti civili vengono assegnati ai giudici togati in base alla lettera del cognome del minore, mentre i procedimenti penali sono così suddivisi:

- 3 giudici svolgono il ruolo di giudice per le indagini preliminari (GIP) e alternativamente di giudice per l'udienza preliminare (GUP)

- 4 giudici seguono la fase del dibattimento
- 2 giudici sono assegnati a Tribunale di Sorveglianza e Tribunale del Riesame

Per quanto attiene al personale amministrativo, la pianta organica prevede 34 unità (33 +1).

Al momento attuale risulta vacante il posto di dirigente, le sue funzioni sono esercitate pro tempore dal Presidente del Tribunale; 28 sono invece le unità di personale amministrativo effettivamente in servizio, suddivise nei seguenti uffici di cancelleria:

Area civile:

- Cancelleria volontaria giurisdizione e contenzioso civile
- Cancelleria adozioni, abbandoni, R.P.A.
- Cancelleria minori stranieri

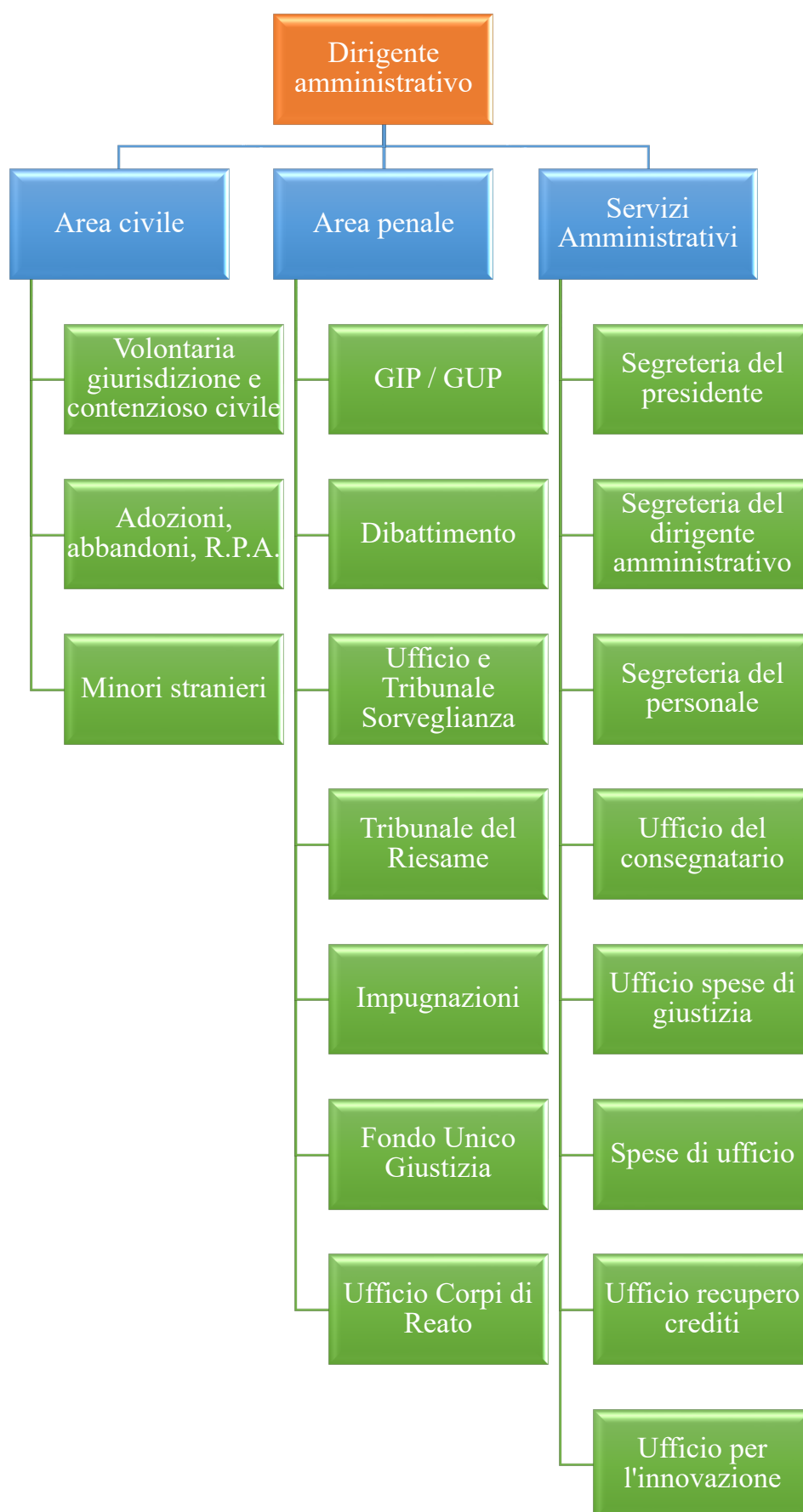
Area penale:

- Cancelleria GIP / GUP
- Cancelleria Dibattimento
- Cancelleria Ufficio e Tribunale di Sorveglianza
- Cancelleria del Tribunale del Riesame
- Cancelleria Impugnazioni
- Ufficio fondo unico giustizia
- Ufficio corpi di reato

Servizi amministrativi e contabili:

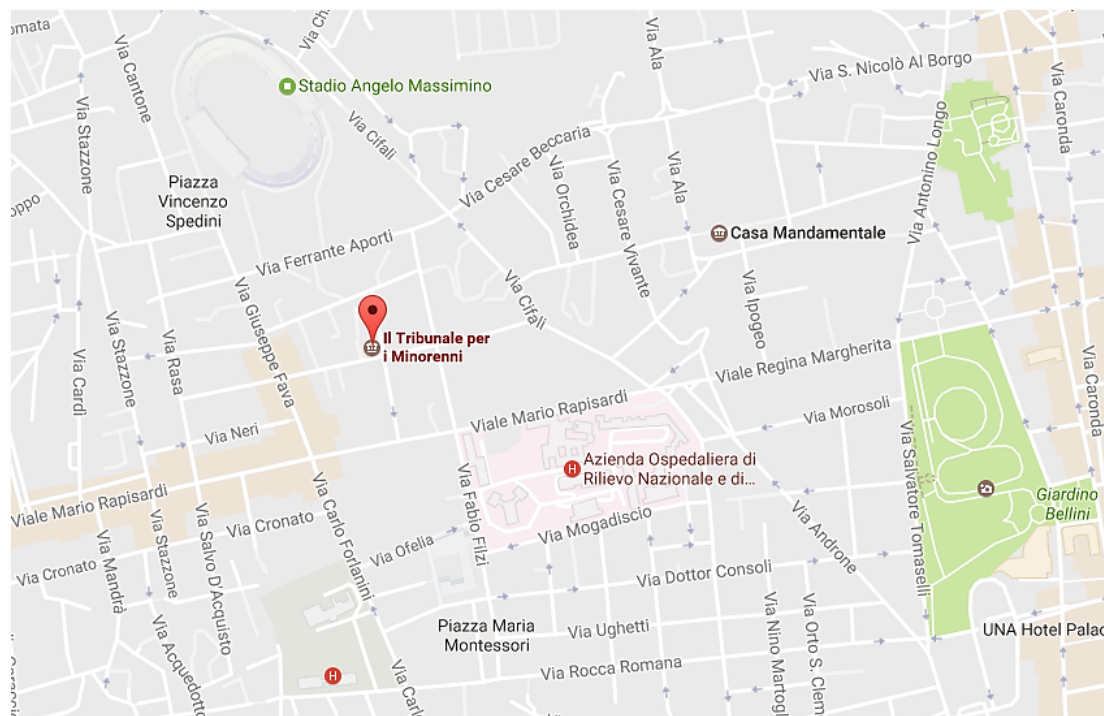
- Segreteria del Presidente
- Segreteria del Dirigente Amministrativo
- Segreteria del personale
- Ufficio del consegnatario economo
- Ufficio spese di giustizia (liquidazioni onorari difensori, ctu, ausiliari e dei giudice e componenti privati)
- Ufficio spese d'ufficio, gestione automezzi, adempimenti contabili
- Ufficio recupero crediti
- Ufficio per l'Innovazione

I nominativi del personale amministrativo i, ruoli e le qualifiche comprensive della fascia economica sono riportati nel sito web <http://www.tribunaleminorenni.catania.it/> nella sezione “Uffici e Cancellerie”.



Ubicazione e orari

Il Tribunale per i Minorenni di Catania è ubicato in Via Raimondo Franchetti, 62 - 95123 Catania ([Tribunale Per I Minorenni - Google Maps](#)).



Gli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti orari:

Ufficio	Ubicazione	Orari
Area civile		
Cancelleria volontaria giurisdizione e contenzioso civile	Piano 1, stanza 1, 26, 27, 28	Dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 - 12.30
Cancelleria adozioni, abbandoni, R.P.A.	Piano 1, stanze 24 e 25	Dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 - 12.30
Cancelleria minori stranieri	Piano 1, stanza 24	Dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 - 12.30
Area penale		
Cancelleria GIP / GUP	Piano terra, stanze 39 e 41	Dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 - 13.30
Cancelleria Dibattimento	Piano terra, stanza 45	Dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 - 13.30
Cancelleria Ufficio e Tribunale di Sorveglianza	Piano terra, 43 e 45	Dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 - 13.30
Cancelleria Tribunale del Riesame	Piano terra, stanza 43 e 48	Dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 - 13.30
Cancelleria Impugnazioni	Piano terra, stanza 45	Dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 - 13.30
Area amministrativa		
Ufficio spese di giustizia	Piano terra, stanza 43	Dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 - 13.30



SCHEDE DEI SERVIZI



SCHEDE DEI SERVIZI

Servizi relativi alle adozioni

ADOZIONE NAZIONALE

Il servizio ha ad oggetto una dichiarazione di disponibilità all'adozione di minori dichiarati adottabili in Italia. Come posso ottenere l'adozione di un minore in stato di abbandono dichiarato adottabile in Italia?

Chi può accedere al servizio

Coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o che raggiungano tale periodo con una pregressa convivenza documentata.

Fasi del procedimento

A seguito del deposito dell'istanza, il Presidente del Tribunale dispone che vengano effettuate le indagini sociali e psicologiche previste dalla normativa. I coniugi vengono quindi contattati dai servizi socio-assistenziali, che redigeranno, nel termine di 120 giorni una approfondita relazione sulla coppia. Il Tribunale, successivamente, convoca gli aspiranti adottanti per sostenere un colloquio con i giudici onorari. Il fascicolo della coppia quindi è inserito in apposita banca dati ed è messo a disposizione dei magistrati per un eventuale abbinamento della stessa con un minore adottabile; ciò qualora venga ritenuta, nel confronto con le altre, la coppia più adatta alle esigenze del medesimo minore.

Seguono poi le fasi dell'affidamento preadottivo e, dopo un anno dall'inserimento del minore presso il nuovo nucleo, verrà dichiarata dal Tribunale per i Minorenni la sua adozione.

Si precisa che l'istanza di disponibilità all'adozione, se non rinnovata, decade dopo tre anni dalla data di presentazione

Documentazione necessaria

È necessario compilare un'istanza il cui modello è disponibile sul sito allegando la documentazione ivi indicata. Si precisa che non possono essere presentate autocertificazioni relativamente a certificati di sana e robusta costituzione psicofisica e certificato del casellario giudiziario e carichi pendenti.

Normativa	artt. 22 e seguenti Legge 184/83
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	Esente da diritti e da bolli
Modulistica	 Dichiarazione di disponibilità alla adozione nazionale da parte di residenti in altro distretto di Corte di Appello  Dichiarazione di disponibilità alla adozione nazionale da parte di residenti nel distretto di Corte di Appello di Catania



Cancelleria Adozioni

Tribunale per i Minorenni,
via Raimondo Franchetti 62,
Primo piano Stanza 24

Referente – Angela Polizzi

Orari - 8.30 – 12.30

Tel.: 095/7240217 – Email: adozioni.tribmin.catania@giustizia.it

RICHIESTA DI INFORMAZIONI RIGUARDANTI I GENITORI BIOLOGICI DA PARTE DEL FIGLIO ADOTTATO IN CASO DI ADOZIONE NAZIONALE

Il servizio, che ha ad oggetto una richiesta di informazioni sui genitori biologici del figlio adottato, risponde alle esigenze dell'adottato di conoscere le proprie origini e l'identità dei propri genitori biologici. Come posso accedere ad informazioni riguardanti i miei genitori biologici?

Chi può accedere al servizio

Le informazioni relative ai genitori biologici possono essere fornite:

- a) ai genitori adottivi per gravi e comprovati motivi, su autorizzazione del Tribunale per i Minorenni;
- b) al responsabile di una struttura ospedaliera in caso di necessità ed urgenza e di grave pericolo per la salute del minore;
- c) all'adottato che abbia compiuto 25 anni con autorizzazione del Tribunale per i Minorenni;
- d) all'adottato che abbia compiuto 18 anni, per gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica, su autorizzazione del Tribunale per i Minorenni;
- e) all'adottato maggiorenne i cui genitori adottivi siano deceduti o irreperibili

Fasi del procedimento

La domanda deve essere presentata al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del richiedente anche se la sentenza di adozione è stata emessa da un altro tribunale. In seguito al deposito dell'istanza, il giudice stabilisce le modalità di istruttoria e di accompagnamento psicologico del richiedente per l'accesso ai dati, che autorizza con decreto.

Documentazione necessaria

- Certificato di residenza
- Fotocopia della carta di identità.

Normativa	Art. 28 comma 5 legge 184/83
------------------	------------------------------

Assistenza legale	Non necessaria
--------------------------	----------------

Costi	Contributo unificato € 98 Diritti di cancelleria € 27
--------------	--

Modulistica	No
--------------------	----



Cancelleria Adozioni

Tribunale per i Minorenni,
via Raimondo Franchetti 62,
Primo piano Stanza 24

Referente – Angela Polizzi

Orari - 8.30 – 12.30

Tel.: 095/7240217 – Email: adozioni.tribmin.catania@giustizia.it

ADOZIONE INTERNAZIONALE

Il servizio ha ad oggetto una richiesta per ottenere l'idoneità all'adozione di minori dichiarati adottabili all'estero. Come posso formulare una domanda per ottenere l'idoneità all'adozione di un minore straniero?

Chi può accedere al servizio

Coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o che raggiungano tale periodo con una pregressa convivenza documentata.

Fasi del procedimento

A seguito del deposito dell'istanza il Presidente del Tribunale dispone che vengano effettuate le indagini sociali e psicologiche previste dalla normativa. I coniugi vengono quindi contattati dai servizi socio-assistenziali che redigeranno, nel termine di quattro mesi, una approfondita relazione sulla coppia per il Tribunale, che successivamente convoca gli aspiranti genitori adottivi a sostenere un colloquio con i giudici onorari.

In seguito, il Tribunale emette un decreto, dichiarando o meno l'idoneità della coppia ad adottare un minore straniero. In caso di emissione di decreto di idoneità, la coppia deve rivolgersi agli enti e alle associazioni autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), i quali si occupano di istruire la pratica per l'estero. Per l'avvio del procedimento, la coppia ha un anno di tempo dalla comunicazione del decreto di idoneità all'adozione internazionale. Nel caso in cui vi sia un decreto di rigetto della richiesta di idoneità, la coppia può ricorrere in Corte d'Appello entro 10 giorni dalla notifica.

Documentazione necessaria

È necessario compilare un'istanza il cui modello è disponibile sul sito allegando la documentazione ivi indicata. Non possono essere presentate autocertificazioni relativamente a certificati di sana e robusta costituzione psicofisica e certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti.

Normativa	Artt. 29 bis e seguenti Legge 184/83
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	Esente da diritti e da bolli.
Modulistica	 Dichiarazione di disponibilità con richiesta di idoneità alla adozione internazionale



Cancelleria Adozioni

Tribunale per i Minorenni,
via Raimondo Franchetti 62,
Primo piano Stanza 24

Referente – Angela Polizzi

Orari - 8.30 – 12.30

Tel.: 095/7240217 – Email: adozioni.tribmin.catania@giustizia.it

RICHIESTA DI TRASCRIZIONE/RICONOSCIMENTO DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE EMESSO DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI UN PAESE STRANIERO

Oggetto del servizio è la richiesta di trascrizione del provvedimento di adozione - emesso dall'autorità giudiziaria di un paese straniero - che rende il minore adottato, figlio legittimo della coppia di cui acquisisce la nazionalità italiana.

Come faccio ad ottenere il riconoscimento in Italia dell'adozione effettuata all'estero?

Chi può accedere al servizio

I coniugi che hanno adottato il minore in un paese straniero

Fasi del procedimento

L'istanza deve essere presentata nel Tribunale del luogo in cui è residente la coppia al momento dell'ingresso del minore in Italia.

In seguito al deposito dell'istanza, il Tribunale per i Minorenni ordina la trascrizione del provvedimento straniero di adozione, qualora quest'ultimo provenga da uno Stato che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 o che, nello spirito della detta convenzione, abbia stipulato accordi bilaterali con l'Italia. Qualora il provvedimento straniero di adozione provenga da stato estero che non abbia aderito alla detta convenzione, né abbia firmato accordi bilaterali, il Tribunale per i Minorenni potrà dichiarare l'efficacia dell'adozione in Italia, se venga accertata, tra gli altri requisiti, la condizione di abbandono del minore straniero e il mancato reperimento di famiglie adottive in quel paese (c.d. principio di sussidiarietà).

Il provvedimento che ordina la trascrizione o dichiara l'efficacia di un provvedimento di adozione pronunciata nello stato estero viene poi trasmesso dalla cancelleria del Tribunale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza dei coniugi per gli adempimenti di legge.

Documentazione necessaria

All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti comprensivi di traduzione giurata:

- Autorizzazione della Commissione Adozioni all'ingresso e permanenza del minore straniero;
- Sentenza di adozione;
- Certificato di nascita pre e post adozione del minore;
- Certificato di conformità dell'adozione alle disposizioni della convenzione ex art. 23 della Convenzione dell'Aia

Normativa	Artt. 35 e 36 L. 184/83
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	Nessun costo
Modulistica	 Domande ex artt. 35 e 36 Legge 184 del 1983



Cancelleria Adozioni

Tribunale per i Minorenni,
via Raimondo Franchetti 62,
Primo piano Stanza 24

Referente – Angela Polizzi

Orari - 8.30 – 12.30

Tel.: 095/7240217 – Email: adozioni.tribmin.catania@giustizia.it

ADOZIONE SPECIALE

Il servizio ha ad oggetto una domanda per ottenere l'adozione nei seguenti casi:

- adozione di un minore orfano di entrambi i genitori, da parte di parenti fino al sesto grado o da parte di persone che abbiano col minore un legame significativo, stabile e di lunga durata;
- figlio del coniuge;
- minore orfano di entrambi i genitori con problematiche psicofisiche ex lege 104/1992;
- casi di impossibilità di affido preadottivo

L'istituto:

- risponde al bisogno di soddisfare il diritto del minore rimasto orfano a crescere ed essere educato in continuità con la sua precedente esperienza esistenziale. (art. 44 lett. a)
- dà riconoscimento ad un rapporto di fatto, che garantisce al minore una vita di tipo familiare (art. 44. lett.b)
- soddisfa l'interesse del minore a crescere ed essere educato da persone che non abbiano i requisiti per adottare, ma a cui è legato da un rapporto stabile e duraturo (art. 44 lett. d)

Chi può accedere al servizio

Persone unite al minore da particolari vincoli personali e/o familiari.

Si precisa che sono necessari 18 anni di differenza tra l'adottante e l'adottato nei casi a) e d)

Nei casi a), c), d), l'adottante può non essere coniugato, a condizione che vi sia un legame significativo e stabile con l'adottando.

Fasi del procedimento

Depositata l'istanza, per accertarsi che l'adozione sia favorevole all'adottando sotto ogni profilo, il Tribunale dispone accurate indagini sull'adottante, sul minore e sulla sua famiglia; quindi sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza in camera di consiglio.

Si precisa che è indispensabile il consenso dell'adottando che abbia superato i quattordici anni.

Se l'adottando ha compiuto i dodici anni deve essere personalmente sentito.

Documentazione necessaria

È necessario compilare un'istanza di cui al modulo sul sito "domanda di adozione in casi particolari".

Normativa	Art. 44 lett. a, b, c, d, della legge 184/83
------------------	--

Assistenza legale	Non necessaria
--------------------------	----------------

Costi	Esente da diritti e da bolli
--------------	------------------------------

Modulistica	 Domanda di adozione in casi particolari
--------------------	---



Cancelleria Adozioni

Tribunale per i Minorenni,
via Raimondo Franchetti 62,
Primo piano Stanza 24

Referente – Angela Polizzi

Orari - 8.30 – 12.30

Tel.: 095/7240217 – Email: adozioni.tribmin.catania@giustizia.it

DEPOSITO RICHIESTA FORMAZIONE/RETTIFICA ATTO DI NASCITA DEL MINORE STRANIERO ADOTTATO - ART.100 TU STATO CIVILE

È una richiesta effettuata al Tribunale per i Minorenni che ha emesso la sentenza di adozione per la formazione o rettifica dell'atto di nascita del minore straniero adottato nei casi in cui l'atto di nascita, o i documenti sostitutivi identificativi del minore, siano inesistenti o contengano dati errati ovvero quando l'età anagrafica del minore è difforme da quella indicata nell'atto di nascita.

La richiesta risponde alla necessità di formare o rettificare i documenti identificativi del minore straniero adottato.

Chi può accedere al servizio

I genitori che hanno adottato in Italia o all'estero un minore.

Fasi del procedimento

Dopo il deposito dell'istanza, il Tribunale per i Minorenni emette un decreto.

Documentazione necessaria

- Istanza reperibile sul sito del Tribunale per i Minorenni con sentenza di adozione allegata.

Normativa	Art. 100 TU Stato civile
Assistenza legale	Consigliata
Costi	27 euro per i diritti di cancelleria
Modulistica	 Richiesta formazione/rettifica atto di nascita



Cancelleria Adozioni

Tribunale per i Minorenni,
via Raimondo Franchetti 62,
Primo piano Stanza 24

Referente – Angela Polizzi

Orari - 8.30 – 12.30

Tel.: 095/7240217 – Email: adozioni.tribmin.catania@giustizia.it

SCHEDE DEI SERVIZI

***Servizi relativi
alle volontaria
giurisdizione***

ACCESSO AGLI ATTI E RICHIESTA COPIE

Evasione di informazioni relative allo stato del procedimento, visualizzazione del fascicolo e richiesta copie di atti (relazioni, sentenze, decreti, ordinanze).

Le copie possono essere:

- semplici – per uso studio e vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto;
- autentiche – per uso notifiche, sono munite della certificazione di conformità all'originale e hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia;

Il servizio è finalizzato a conoscere lo stato della procedura, visualizzare gli atti e richiedere copia degli stessi

Chi può accedere al servizio

I genitori dei minori, le parti costituite e i rispettivi avvocati.

Fasi del procedimento

È consigliabile indicare la data dalla quale è previsto il ritiro delle copie. Ovviamente la richiesta può essere inoltrata solo in presenza di una delega a rappresentare e difendere e/o elezione di domicilio (c.d. delega a margine) della parte interessata o di una delega specifica per la visione ed estrazione copia degli atti già depositata nel procedimento. Le suddette richieste saranno evase:

- con urgenza dopo 2 gg. dall'istanza (escluso il giorno dell'inoltro o di deposito);
- senza urgenza dopo 5 gg. (escluso il giorno dell'inoltro o di deposito);
- limitatamente ai casi con scadenza ravvicinata dei termini o di provvedimento, si potrà visionare ed estrarre copia nell'immediato.

Documentazione necessaria

La procura alle liti se ad effettuare l'accesso è l'avvocato, il documento di identità se ad effettuare l'accesso è il genitore

Normativa

Assistenza legale	Non necessaria ma consigliabile
Costi	Per il rilascio di copia di un atto si deve pagare, a titolo di diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente/non urgente; copia semplice/copia conforme) e al numero delle pagine che compongono l'atto.
Modulistica	 Richiesta di visione e copia di atti – Settore civile



Cancelleria volontaria giurisdizione e contenzioso civile

Tribunale per i Minorenni,
via Raimondo Franchetti 62,
Primo piano Stanza 26

Referente – Giuseppe Mirabella

Orari - 8.30 – 12.30

Tel.: 095/7242218 – Email: civile.tribmin.catania@giustiziacert.it

DEPOSITO RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO O ALLA PERMANENZA DEL FAMILIARE PER GRAVI MOTIVI CONNESSI CON LO SVILUPPO PSICOFISICO DEL MINORE

È la richiesta volta ad autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare di un minore, figlio di genitori stranieri, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione, in caso di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicosofico del minore, che si trova nel territorio italiano, tenuto conto dell'età e delle sue condizioni di salute.

Risponde al bisogno di un familiare di un minore straniero, sprovvisto di permesso di soggiorno, di permanere sul nostro territorio, se sussistono gravi motivi riguardanti il minore.

Chi può accedere al servizio

Il genitore e/o altri familiari

Fasi del procedimento

Una volta presentata l'istanza, viene trasmessa al giudice delegato, il quale fissa l'udienza cartolare e contestualmente esegue l'istruttoria.

Il procedimento si chiude con un decreto del Tribunale per i Minorenni.

Avverso il provvedimento di diniego a permanere in Italia, può essere proposto reclamo presso la Corte di Appello

Documentazione necessaria

- Ricorso
- Certificato di nascita, residenza, stato di famiglia
- Disponibilità di un alloggio
- Certificati medici attestanti lo stato di salute del minore (solo se c'è una malattia)

Normativa	art. 31 T.U. 286/98
------------------	---------------------

Assistenza legale	Non necessaria ma consigliabile
--------------------------	---------------------------------

Costi	Anticipazione forfettaria diritti di notifica: marca da bollo di 27 euro. Esenzione dal contributo unificato
--------------	---

Modulistica	 Nota di iscrizione al ruolo
--------------------	---



**Cancelleria volontaria
giurisdizione e contenzioso
civile**

Tribunale per i Minorenni,
via Raimondo Franchetti 62,
Primo piano Stanza 26

Referente – Giuseppe Mirabella

Orari - 8.30 – 12.30

Tel.: 095/7242218 – Email: civile.tribmin.catania@giustiziacert.it

RICHIESTA DI APERTURA DELLA PROCEDURA PREVISTA IN CASO DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Si parla di sottrazione internazionale, quando un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale (sulla base della quale il genitore ha il diritto di determinare il luogo di residenza abituale del minore).

Alla sottrazione è equiparato il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, senza il consenso del genitore o di altro soggetto titolare dell'affidamento.

L'istituto risponde all'esigenza di garantire il rientro del minore presso l'affidatario, al quale è stato sottratto o di ristabilire l'esercizio del diritto di visita abusivamente interrotto.

Se il mio ex ha portato all'estero il figlio che è stato affidato a me, come posso ottenerne il rientro?

Io vivo all'estero con il figlio che mi è stato affidato, ma l'altro genitore lo ha sottratto e portato in Italia. Cosa posso fare?

Chi può accedere al servizio



La procedura per ottenere il rientro di un minore sottratto illecitamente è generalmente promossa dall'autorità centrale dello Stato in cui il minore aveva la residenza abituale prima della sottrazione, su richiesta della persona che lamenta la sottrazione.

Tali istituzioni provvederanno ad attivare gli iter di competenza delle autorità giudiziarie del luogo in cui è stato indebitamente portato il minore.

Fasi del procedimento



In caso di minore illecitamente condotto o trattenuto in Italia l'iter procedurale è il seguente:

- deposito del ricorso del Pubblico Ministero minorile su richiesta dell'Autorità Centrale c/o il Ministero della Giustizia;
- fissazione della prima udienza di comparizione delle parti;
- il Tribunale decide con decreto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta

Documentazione necessaria



Normativa	Art. 7 della legge 15 gennaio 1994 n. 64 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980
Assistenza legale	Necessaria
Costi	Nessun costo
Modulistica	No



Cancelleria volontaria giurisdizione e contenzioso civile

Tribunale per i Minorenni,
via Raimondo Franchetti 62,
Primo piano Stanza 26

Referente – Giuseppe Mirabella

Orari - 8.30 – 12.30

Tel.: 095/7242218 – Email: civile.tribmin.catania@giustiziacert.it

SCHEDE DEI SERVIZI

Servizi relativi
al contenzioso
civile

DEPOSITO RICORSI PER LIMITAZIONE O DECADENZA DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

È una richiesta volta ad ottenere la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale.

La richiesta è volta alla pronuncia di un provvedimento protettivo nei confronti del minore, nelle ipotesi di pregiudizio che incidano negativamente sul piano dell'armonico sviluppo della personalità dello stesso, necessitante di serene ed equilibrate relazioni familiari.

Chi può accedere al servizio

Gli avvocati, il curatore speciale, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni

Fasi del procedimento

Il giudice delegato, ricevuto il ricorso, fissa l'udienza di comparizione e contestualmente esegue l'istruttoria, anche richiedendo informazioni ai servizi sociali e sanitari sulla situazione personale e familiare del minore. Il procedimento si chiude con sentenza del Tribunale, che può essere impugnata innanzi alla Corte di Appello

Documentazione necessaria

Ricorso contenente i requisiti stabiliti dal codice di procedura civile (art.473 bis12)

Normativa	Artt. 330-332-333-336 c.c., 473 bis e ss. c.p.c, art. 38 disp. att. c.c.
Assistenza legale	Necessaria
Costi	Anticipazione forfettaria diritti di notifica: marca da bollo di 27 euro Esente dal versamento del contributo unificato
Modulistica	 Nota di iscrizione a ruolo affari civili contenziosi



Cancelleria volontaria giurisdizione e contenzioso civile

Tribunale per i Minorenni,
via Raimondo Franchetti 62,
Primo piano Stanza 26

Referente – Giuseppe Mirabella

Orari - 8.30 – 12.30

Tel.: 095/7242218 – Email: civile.tribmin.catania@giustiziacert.it

RAPPORTI CON GLI ASCENDENTI

Istanza presentata dai nonni mediante nomina di avvocato, diretta a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L'ascendente al quale è impedito l'esercizio del diritto di mantenere rapporti con i nipoti può ricorrere al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del minore.

Chi può accedere al servizio

I nonni mediante nomina di avvocato

Fasi del procedimento

Una volta presentata l'istanza, viene trasmessa al giudice delegato, il quale fissa l'udienza di comparizione e contestualmente esegue l'istruttoria richiedendo informativa ai servizi sulla situazione familiare del minore.

Il procedimento si chiude con sentenza del Tribunale, che può essere impugnata innanzi alla Corte di Appello.

Documentazione necessaria

Ricorso contenente i requisiti stabiliti dal codice di procedura civile (art.473 bis12)

Normativa	Art. 317 bis c.c., art. 473 bis e ss c.p.c e art. 38 disp. att. c.c.
------------------	--

Assistenza legale	Necessaria
--------------------------	------------

Costi	Anticipazione forfettaria diritti di notifica: marca da bollo di 27 euro Esente dal versamento del contributo unificato
--------------	--

Modulistica	 Nota di iscrizione a ruolo affari civili contenziosi
--------------------	--



Cancelleria volontaria giurisdizione e contenzioso civile

Tribunale per i Minorenni,
via Raimondo Franchetti 62,
Primo piano Stanza 26

Referente – Giuseppe Mirabella

Orari - 8.30 – 12.30

Tel.: 095/7242218 – Email: civile.tribmin.catania@giustiziacert.it

INTERDIZIONE/INABILITAZIONE DI MINORE

Nel caso di soggetti minorenni, l'articolo 416 del codice civile prevede che si possa avanzare la domanda di interdizione/inabilitazione nell'ultimo anno della minore età (e pertanto dopo il compimento del 17° anno e prima del 18° anno), al Tribunale per i Minorenni. Se la domanda viene accolta, l'interdizione avrà effetto dal giorno in cui il minore diventa maggiorenne.

È uno strumento di protezione delle persone incapaci, risponde alla necessità di tutelare il minore, prossimo alla maggiore età, con disabilità grave tale da causarne un'incapacità di agire.

Chi può accedere al servizio

- Genitori esercenti la responsabilità
- Parenti entro il 4° grado o affini entro il 2° grado
- Tutore
- Curatore
- Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni
- Avvocato

Fasi del procedimento

Una volta presentata l'istanza, viene trasmessa al giudice delegato, il quale fissa l'udienza di comparizione e contestualmente esegue l'istruttoria richiedendo informativa ai servizi sulla situazione psico-fisica del minore. Il procedimento si chiude con una sentenza del Tribunale per i Minorenni.

Documentazione necessaria

- Ricorso contenente i requisiti stabiliti dal codice di procedura civile (art.473 bis12)
- Certificato di nascita
- Certificato di residenza del minore

Normativa	Artt.416 e ss. c.c.
Assistenza legale	Necessaria
Costi	Anticipazione forfettaria diritti di notifica: marca da bollo di 27 euro Esente dal versamento del contributo unificato
Modulistica	 Nota di iscrizione a ruolo affari civili contenziosi



Cancelleria volontaria giurisdizione e contenzioso civile

Tribunale per i Minorenni,
via Raimondo Franchetti 62,
Primo piano Stanza 26

Referente – Giuseppe Mirabella

Orari - 8.30 – 12.30

Tel.: 095/7242218 – Email: civile.tribmin.catania@giustiziacert.it

SCHEDE DEI SERVIZI

Servizi

in materia

penale

CONSULTAZIONE ATTI E FASCICOLI

Il servizio ha ad oggetto la possibilità di visionare gli atti processuali e i fascicoli.

Chi può accedere al servizio

Le parti interessate e i loro difensori

Fasi del procedimento

Le parti e i difensori richiedono la consultazione degli atti processuali.

Verificato che i richiedenti abbiano titolo ad accedere al servizio, la consultazione avviene sotto il controllo di un cancelliere.

Documentazione necessaria

Atto di nomina per i difensori; documento d'identità per le parti.

Normativa	Art 116 comma 2 c.p.p.; art 43 d.lgs 271/89
------------------	---

Assistenza legale	No
--------------------------	----

Costi	Nessun costo
--------------	--------------

Modulistica	 Richiesta di visionare il fascicolo (Cancelleria GIP/GUP)
--------------------	---



Area Penale

Tribunale per i Minorenni,
via Raimondo Franchetti 62,
Piano Terra

Referente – Alberto Bellomo

Orari - 8.30 – 13.30

Email: penale.tribmin.catania@giustiziacert.it

RICHIESTA/RILASCIO COPIE ATTI PROCESSUALI E PROVVEDIMENTI

Il servizio ha ad oggetto la richiesta e il rilascio di copie di atti processuali e di provvedimenti dei magistrati.

Chi può accedere al servizio

Le parti, i difensori e chi vi abbia interesse

Fasi del procedimento

L'istanza è redatta in carta semplice. Il prerequisite per accedere al servizio è l'interesse agli atti processuali. Il rilascio delle copie degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali avviene entro:

- 3 giorni, nelle ipotesi di urgenza;
- 5 giorni se non sussiste l'urgenza.

Documentazione necessaria

Istanza (diritti di copia)

Normativa	Art 116 comma 2 c.p.p.; art 43 d lgs 271/89
Assistenza legale	No
Costi	Diritti di cancelleria. Seppur non obbligatorio è consentito l'uso di PagoPA in alternativa alla consueta modalità di pagamento tramite apposizione della marca da bollo. Esenzione per i soggetti ammessi al Patrocinio a spese dello Stato (indicare nell'istanza il numero di ammissione al Patrocinio).
Modulistica	 Richiesta rilascio copie atti del procedimento (Cancelleria Gip/Gup)  Richiesta rilascio di copie di atti del procedimento (Cancelleria dibattimento)
 Area Penale Tribunale per i Minorenni, via Raimondo Franchetti 62, Piano Terra	Referente – Alberto Bellomo Orari - 8.30 – 13.30 Email: penale.tribmin.catania@giustiziacert.it

DIFESA D'UFFICIO DEI MINORI

Il servizio ha ad oggetto la gratuità della difesa d'ufficio dei minori non abbienti.

Chi può accedere al servizio

Indagato, imputato, condannato

Fasi del procedimento

L'autorità giudiziaria nomina un difensore d'ufficio a favore delle persone sprovviste del legale di fiducia. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato. Entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento del difensore di fiducia, l'ufficio richiede ai familiari del minore la produzione di autocertificazione o eventuale documentazione reddituale al fine di verificare ex post lo stato di non abbienza. Il parametro del controllo è costituito dai limiti reddituali previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Documentazione necessaria

Autocertificazione o eventuale documentazione reddituale

Normativa	Art. 118 del DPR 115/02
------------------	-------------------------

Assistenza legale	No
--------------------------	----

Costi	Nessun costo
--------------	--------------

Modulistica	No
--------------------	----



Ufficio Spese di Giustizia

Tribunale per i Minorenni,
via Raimondo Franchetti 62,
Catania - Piano Terra stanza
43

Referente – Francesco Mostaccio

Orari - 8.30 – 13.30

Tel.: 0957240210

Email: spesegiustizia.tribmin.catania@giustizia.it

LIBRETTI DEPOSITI GIUDIZIARI (FUG)

Il servizio consiste nel dare informazioni sulle somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali e poste in restituzione all'avente diritto.

La restituzione delle somme oggetto di sequestro è curata da Equitalia Giustizia

Chi può accedere al servizio

Indagato, imputato, condannato

Fasi del procedimento

L'ufficio Fondo Unico Giustizia comunica al beneficiario, mediante notifica del modello C, le modalità di restituzione delle somme sottoposte a sequestro.

Se entro 3 mesi dalla comunicazione, il beneficiario non richiede la restituzione delle somme di denaro, ne perde il diritto.

Normativa	Artt. 150 comma 4 e 154 comma 2 DPR 115/02
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	Non sono previsti costi
Modulistica	No



Ufficio Fondo Unico Giustizia	Referente – Rosaria Abate
Tribunale per i Minorenni, via Raimondo Franchetti 62, Catania – Piano Terra stanza 45	Orari - 8.30 – 13.30
	Tel.: 0957240212 - Email: recupero.crediti.tribmin.catania@giustizia.it
Contatti Equitalia *	Tel.: 0698958658 - Email: fondounicogiustizia@equitaliagiustizia.it

RIABILITAZIONE SPECIALE PER I MINORENNI

Il servizio consiste nel ricevere le istanze volte ad ottenere l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti previsti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.

Chi può accedere al servizio



Soggetti dai 18 ai 25 anni, residenti nel distretto di Corte di Appello di Catania (territorio afferente ai Tribunali di Catania, Ragusa, Siracusa, Caltagirone), condannati o anche prosciolti per fatti commessi quando non avevano superato i 18 anni. I richiedenti al momento dell'istanza non devono essere sottoposti ad esecuzione di pene o a misure di sicurezza.

Fasi del procedimento



Il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente in relazione alla dimora abituale del minore, su richiesta del Pubblico Ministero, su domanda dell'interessato o d'ufficio, in camera di consiglio esamina tutti i "precedenti" del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla sua condotta. Se ritiene che l'interessato "sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale, dichiara la riabilitazione."

Documentazione necessaria



- Certificato generale penale del casellario giudiziale della Procura presso il luogo di nascita,
- Certificati carichi pendenti della Procura per i Minorenni del distretto di residenza e della Procura del luogo di residenza,
- Copia di provvedimento/i per il quale si chiede la riabilitazione (da richiedere al Tribunale per i Minorenni che ha emesso la sentenza)

Normativa	Art. 24 R.D.L. 1404/1934, modificato dall'art. 4 del R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1802
Assistenza legale	No (ma consigliabile)
Costi	Non previsti, salvo spese di difesa. Possibile ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Modulistica	No



Cancelleria del dibattimento

Tribunale per i Minorenni,
via Raimondo Franchetti 62,
Catania – Piano Terra stanza
45

Referente – Rosaria Abate

Orari - 8.30 – 13.30

Tel.: 0957240212

Email: dibattimento.tribmin.catania@giustizia.it
(per comunicazioni e corrispondenza)

Email: depositoattipenali.tribmin.catania@giustiziacerit.it
(per il deposito delle istanze)

TESTIMONIANZA E SUCCESSIVO RIMBORSO SPESE

Il servizio consiste nel fornire informazioni sulla comparizione alle udienze dei testimoni e nel fornire, inoltre, informazioni sulla documentazione necessaria da presentare per la quantificazione del rimborso delle spese di viaggio da questi sostenute.

Chiunque sia citato in qualità di testimone nell'ambito di un procedimento è obbligato a comparire.

In caso di impedimento, il teste è tenuto a giustificare preventivamente la propria assenza, informando il Tribunale per i Minorenni e inoltrando la documentazione comprovante l'impedimento.

L'eventuale successiva udienza gli verrà comunicata.

In mancanza di giustificazione, nei termini sopra indicati, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo del teste e condannare questi al pagamento di una sanzione pecuniaria da € 51,00 ad € 516,00.

Al teste residente nel comune in cui ha sede questo ufficio o residente fuori, ma non oltre due chilometri e mezzo, spetta solo un'indennità forfettaria simbolica.

Se il testimone viene citato su richiesta di parte, le spese di viaggio e le indennità sono quantificate dal cancelliere preposto, il quale emette, a norma dell'art. 199 del DPR 115/2002 il relativo ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione, salvo che questa sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Chi può accedere al servizio

Coloro i quali sono stati citati in giudizio in qualità di testimoni

Fasi del procedimento

- Testimonianza
- Deposito istanza di rimborso spese da parte del teste entro 100 giorni dalla testimonianza
- Quantificazione delle spese di viaggio ad opera della cancelleria ed emissione dell'ordine di pagamento
- Il Tribunale per i Minorenni di Catania trasmette on line l'ordine di pagamento in tempi brevi (mediamente quindici giorni dalla richiesta)
- La Corte d'Appello procede al pagamento sulla base dell'ordine di pagamento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Catania

Sui tempi della erogazione si prega di rivolgersi all'Ufficio Ragioneria della Corte d'Appello di Catania.

Documentazione necessaria

Per richiedere il rimborso delle spese:

- Domanda di presentazione del rimborso delle spese, da compilare in ogni sua parte comprensiva della documentazione richiesta
- Biglietto ferroviario o aereo (quest'ultimo, previa autorizzazione da parte del magistrato procedente)
- Eventuale autocertificazione dell'uso del mezzo proprio
- Eventuale foglio viaggio (solo per testi dipendenti pubblici che utilizzano il mezzo proprio)
- Certificazione dell'udienza redatta dalla cancelleria

Normativa	Artt. 45,46,47,48, 71 DPR 115/02 e 133 c.p.p.
------------------	---

Assistenza legale	Non necessaria
--------------------------	----------------

Costi	Non sono previsti costi
--------------	-------------------------

Modulistica	 Da richiedere presso le cancellerie
--------------------	---



**Ufficio Spese di Giustizia -
Cancelleria del
dibattimento**

Tribunale per i Minorenni,
via Raimondo Franchetti 62,
Catania - Piano Terra Stanze
n. 43 e 45

Referenti del servizio – Rosaria Abate (per problematiche di natura
procedurale) - stanza 45

Francesco Mostaccio (per problematiche di natura economica) - stanza
43

Ufficio Ragioneria della Corte d'Appello (per problematiche inerenti i
tempi e la liquidazione)

Orari - 8.30 – 13.30

Contatti: Tel. 0957240212 (Abate) – Tel. 0957240210 (Mostaccio)

Email: dibattimento.tribmin.catania@giustizia.it

Email: spesegiustizia.tribmin.catania@giustizia.it

SCHEDE DEI SERVIZI

Servizi

amministrativi

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

Il servizio ha ad oggetto la liquidazione dei compensi

Chi può accedere al servizio

Difensore d'ufficio, difensore di parte ammesso al patrocinio a spese dello Stato, consulente tecnico di parte, perito, traduttore, interprete e custode, testimoni.

Fasi del procedimento

- 1) Istanza decreto di pagamento
- 2) Comunicazione decreto di pagamento
- 3) Definitività decreto di pagamento
- 4) Ricezione fattura elettronica attraverso sistema INIT con accettazione entro 15 giorni
- 5) Invio entro 30 giorni dalla accettazione della fattura elettronica con il prospetto di pagamento e documentazione, tramite protocollo informatico all'Ufficio del funzionario delegato presso Corte di Appello per il pagamento

Documentazione necessaria

Premesso che, nel settore civile, gli avvocati hanno l'obbligo di deposito telematico delle richieste di liquidazione, a decorrere dal 20 giugno 2023 essi dovranno corredare le istanze di:

- delibera di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
- copie degli atti e dei verbali contenuti nel fascicolo attestanti le attività difensive.

Nel settore penale, invece, l'avvocato consegna l'istanza al Presidente del collegio al termine dell'udienza. Viene fatta salva la possibilità di allegare l'istanza e il verbale d'udienza tramite SIAMM, fuori dall'udienza. Gli ausiliari del magistrato, i custodi e i testimoni depositano le istanze di liquidazione dei compensi in cancelleria.

Normativa	Artt. 82,83,84,85 e da 104 a 118 del DPR 115/02; art. 37-bis decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
Assistenza legale	No
Costi	Non previsti
Modulistica	No



Ufficio Spese di Giustizia

Tribunale per i Minorenni,
via Raimondo Franchetti 62,
Catania – Piano Terra stanza
43

Referente – Francesco Mostaccio

Orari - 8.30 – 13.30

Tel.: 0957240210

Email: spesedigiustizia.tribmin.catania@giustiziacerit.it

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il servizio ha ad oggetto la gratuità delle spese di Giustizia.

Si precisa che, nei giudizi penali, il prerequisite per l'accesso è la titolarità di un reddito del nucleo familiare inferiore ad € 12.838,01 (elevato di € 1.032,91 per ognuno dei componenti)

Chi può accedere al servizio

- Indagato, imputato e condannato (nel settore penale)
- Le parti (nel settore civile)

Fasi del procedimento

- Istanza,
- Ammissione o rigetto
- Comunicazione esito procedura

Documentazione necessaria

Autocertificazione o eventuale documentazione reddituale da presentare:

- nelle cancellerie competenti per procedimento per i soggetti in stato di libertà
- in udienza per i detenuti.

Normativa	Artt. da 72 a 118 del D.P.R. 115/02
------------------	-------------------------------------

Assistenza legale	Si
--------------------------	----

Costi	Non previsti
--------------	--------------

Modulistica	No
--------------------	----



Ufficio Spese di Giustizia - Cancelleria del dibattimento – Cancelleria Tribunale Sorveglianza

Tribunale per i Minorenni,
via Raimondo Franchetti 62,
Catania - Piano Terra; Stanze
n. 39, 45

Referente – Gip/Gup - Cateno Antonino Farani stanza n. 39
Dibattimento - Rosaria Abate stanza n. 45
Tribunale Sorveglianza - Giuseppa Puglisi stanza n. 45

Orari - 8.30 – 13.30

Tel.: Cateno Antonino Farani: 0957240207
Email: gip.tribmin.catania@giustizia.it
Gip guptribmin.catania@giustiziacerit.it
Telefono Rosaria Abate: 0957240212
Email: dibattimento.tribmin.catania@giustizia.it
Telefono Giuseppa Puglisi: 095/7240208
Email: trib.uff.sorveglianza.tribmin.catania@giustizia.it
Pec: sorveglianza penale.tribmin.catania@giustiziacerit.it

RECUPERO CREDITI

Il servizio ha ad oggetto la quantificazione delle spese di giustizia e nella trasmissione alla società Equitalia Giustizia dei modelli e della documentazione prescritti dalla Convenzione tra il Ministero della Giustizia e la società Equitalia giustizia s.p.a.

Gli utenti, ricevuta la cartella di pagamento da parte del concessionario competente per materia, possono chiedere informazioni relative alle cartelle di pagamento (multe, ammende, spese di difesa, contributo unificato, cassa ammende, pene pecuniarie, anticipazione forfettaria)

Chi può accedere al servizio

Coloro i quali risultano essere debitori di spese di giustizia

Fasi del procedimento

- Ricezione delle cartelle di pagamento
- Termini per il pagamento
- Possibilità di rateizzazione

Tutte le procedure sono curate e gestite da Agenzia Entrate Riscossione a mezzo dei concessionari competenti per territorio

Documentazione necessaria

Normativa	Artt. da 200 a 249 e da 287 a 292 del DPR 115/02 – Artt. 116-117-118-133-134-142-143-145 del DPR 115/2002
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	Non sono previsti costi



Ufficio Recupero Crediti

Tribunale per i Minorenni,
via Raimondo Franchetti 62,
Catania – Primo Terra;
Stanza 42 A

Referente – Alberto Bellomo

Orari - 8.30 – 13.30

Tel.: 095/7240208

Email: recupero.crediti.tribmin.catania@giustizia.it

Contact center 06 0101

Contatti Agenzia Entrate Riscossione

Pec: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Per la consultazione e le verifiche delle cartelle di pagamento rivolgersi agli agenti della riscossione nelle sedi territoriali competenti di seguito indicate:

Agenzia delle Entrate - Riscossione di Catania, via Porto Ulisse, 51
Agenzia delle Entrate – Riscossione di Ragusa, via Archimede, 112
Agenzia Entrate – Riscossione di Siracusa, v.le, Santa Panagia, 141
Agenzia Entrate – Riscossione di Caltagirone, via Tevere, 1

TABELLE DIRITTI COPIA aggiornate al 18 agosto 2021

Con aggiornamenti D.L. 193/2009 (in vigore dal 31/12/2009) convertito con modifiche in legge 22/02/2010 n. 24 (in vigore dal 27/02/2010) – e ex art. 16 comma 14 D.L. 179/2012 e con D.M. 10/03/2014 (in vigore dal 3/05/2014)
Con aumento D.M. Giustizia 7/05/2015 in vigore dal 15/07/2015 aggiornata con nota ministeriale 21/10/2015 per allegato 8)
Aggiornata con D.M. Giustizia 4/07/2018 in vigore dal 10/08/2018

Aggiornata con DM. Giustizia 9.07.2021 (GU 184 del 3.8.2021) In vigore dal 18.08.2021

TABELLA DIRITTI DI COPIA SEMPLICI (SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA') SU SUPPORTO CARTACEO— in vigore dal 18 agosto 2018

Allegato n. 6 D.P.R. 115/2002 – Art. 267 T.U. come modificato dall' art. 4 comma 4 D.L. 29/12/09 n. 193		
Numero pagine	Copie non urgenti - euro	Copie urgenti - euro
1 – 4	1,47	4,41
5 – 10	2,96	8,88
11 – 20	5,88	17,64
21 – 50	11,79	35,37
51 – 100	23,58	70,74
Oltre 100	23,58 + 9,83 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100	70,74 + 29,49 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

L'importo del diritto di copia, **umentato di dieci volte**, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile per causa a lui imputabile (art. 16 comma 14 D.L. 179/2012 – Legge 221/2012- art. 40 T.U. spese giustizia) dal 20/10/2012
Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo (art. 269 comma 1 bis T.U. spese Giustizia)
Il rilascio di copie con urgenza si intende entro due giorni.

TABELLA DIRITTI DI COPIA CON CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' SU SUPPORTO CARTACEO - in vigore dal 18 agosto 2018

Allegato n. 7 T.U. D.P.R. 115/2002 – Art. 268			
Numero pagine	Copie non urgenti - euro		Copie urgenti - euro
		Totale	Totale
1 – 4		11,80	35,40
5 – 10		13,78	41,34
11 – 20		15,71	47,13
21 – 50		19,66	58,98
51 – 100		29,48	88,44
Oltre 100		29,48 + 11,80 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100	88,44 + 35,40 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100
Certificazione di conformità		9,83	

TABELLA DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO ELETTRONICO - in vigore dal 18 agosto 2018

Si applicano questi importi nel caso in cui sia richiesto il rilascio di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario e a condizione che per il file sia possibile calcolare il numero di pagine N.B. non si applica il diritto di urgenza di cui all'art. 270 T.U.		
Numero pagine	Copie semplici - euro	Copie autentiche - euro
1 – 4	0,98	7,86

5 – 10	1,97	9,18
11 – 20	3,92	10,47
21 – 50	7,86	13,10
51 – 100	15,72	19,65
Oltre 100	15,72 + 6,55 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100	19,65 + 7,86 per ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

TABELLA DIRITTI DI COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' SU SUPPORTO ELETTRONICO -
in vigore dal 18 agosto 2018

Allegato n. 8 D.P.R. 115/2002 – Art. 269		
Si applicano questi importi nei casi in cui i files di cui si chiede copia non siano quantificabili in un numero di pagine (es. file mp3 con registrazioni audio interrogatorio) N.B. non si applica il diritto di urgenza di cui all'art. 270 T.U.		
Tipo di supporto	Diritto di copia forfettizzato	
Ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	3,92	
Ogni cassetta fonografica di 90 minuti	5,89	
Ogni cassetta fonografica di 120 minuti	6,55	
Ogni cassetta fonografica di 180 minuti	7,86	
Ogni cassetta fonografica di 240 minuti	9,84	
Ogni dischetto informatico da 1,44 mb (floppy)	4,60	
Ogni compact disk	327,56	

NEWS Per i supporti diversi da floppy e CD, il Ministero – con nota del 21/10/2015 – ha chiarito che deve essere percepito "esclusivamente e per una volta sola" l'importo forfettario di euro **323,04**. Vedi [Nota](#)

Nota bene: Si ricorda che, in fase di aggiornamento, alcuni importi recano tre decimali; in questi casi il risultato finale deve essere arrotondato a due decimali, tenendo presente il valore del terzo decimale: se il valore del terzo decimale è inferiore a 5, la somma deve essere arrotondata per difetto; se superiore a 5 deve essere arrotondata per eccesso. Le presenti tabelle recano tali arrotondamenti.